

□ Interrogazione n. 313

presentata in data 8 marzo 2011

a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Acquaroli, Massi, Zinni, Foschi, Ciriaci, Marinelli, Carloni, Natali

“Appostamenti fissi di caccia”

a risposta scritta

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Considerato che con la presente interrogazione si intende dare risposte alle domande inoltrate dai Segretari Comunali della F.I.D.C. della Provincia di Ancona inviate in delta. 12/02/2011, mediante nota a propria firma, al Presidente della Giunta regionale all'Assessore alla Caccia e a tutti i Consiglieri Regionali (allegato 1 - depositato agli atti).

Premesso:

che l'attività di prelievo venatorio è normata dalla legge Nazionale Quadro E. 157/92 la cui applicazione è delegata alle Regioni;

che la Regione Marche ha varato una propria Legge circa la gestione faunistica venatoria la n. 7/95;

che la gestione e la pianificazione urbanistica e paesaggistica sono normate a livello nazionale dal d.lgs. 380/2001 (urbanistica) e d.lgs 42/2004 (paesaggio) ed in base all'articolo 117 della Costituzione, interagiscono in materia di potestà legislativa su detti argomenti con le Regioni;

che una delle formule di prelievo venatorio è quella definita da “appostamento fisso”, storica forma di caccia che contiene anche tradizioni culturali legate al territorio della Regione Marche;

che l'Assemblea Legislativa delle Marche ha a più riprese modificato l'articolo 31 della l.r. 7/1995 tenendo conto della concorrenza in materia di potestà legislativa con lo Stato in materia di gestione del territorio e del paesaggio;

che la l.r. 7/95 in materia di appostamenti fissi indica con chiarezza le superfici e le caratteristiche generali di realizzazione di tali manufatti e sancisce che per essi non necessitano titoli abilitativi e concessioni edilizie.;

che si è aperto un contenzioso nella provincia di Ancona tra i titolari di appostamento fisso e alcuni Comuni che sostengono la necessità, per i manufatti utili all'esercizio del prelievo venatorio, dell'autorizzazione paesaggistica e della concessione edilizia., pena la demolizione del manufatto stesso;

che il Comune di Serra San Quirico ha emesso un Decreto di abbattimento e ripristino dei luoghi per un appostamento fisso sito sul suo territorio e che il titolare dell'appostamento, ricorrendo al TAR, ha immediatamente ottenuto, in attesa di giudizio in merito, la sospensiva del Decreto;

che in diverse Regioni d'Italia si è da tempo proceduto alla approvazione di Leggi specifiche per la realizzazione di appostamenti fissi del tutto simili a quella in vigore nella Regione Marche;

che la Magistratura in varie sentenze ha ritenuto, alla luce di dette Leggi Regionali, di non rendere responsabili il titolare di appostamento fisso dei reati previsti dai d.lgs 380/2001 e 42/2004 a tal proposito si allega sentenza del Tribunale di Bergamo (allegato 2 - depositato agli atti);

che la Regione Marche ha inviato una comunicazione al Comune, di Ripe, in epoca addirittura antecedente alla modifica dell'articolo 31 della l.r. 7/95 nella quale si esprime parere positivo rispetto alla non necessità di titoli abilitativi per realizzazione di appostamento fisso (allegato 3 - depositato agli atti);

che la Giunta Regionale ha comunicato a tutti i Sindaci delle Marche la modifica definitiva del suddetto articolo 31 della l.r. 7/95 ai fini della sua applicazione (allegato 4 - depositato agli atti);

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

cosa intende fare per tutelare i cittadini marchigiani titolari di appostamento fisso di caccia e più in generale affinché la l.r. 7/95 sia correttamente applicata ricordando che essa è legge vigente della Regione e che qualora i diversi Organi Istituzionali non la ritenessero valida, hanno una sola legittima possibilità impugnando il testo avanti la Corte Costituzionale.